



Castelfranco Emilia, li 29 settembre 2014

Gruppo Consigliare

**Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO**

Gruppo Consigliare

**FORZA ITALIA**

- Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
- Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
- Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia

**INTERROGAZIONE del 29 settembre 2014**

***con risposta orale***

**Oggetto: Situazione FMG s.r.l. - Via Tiepolo n. 37, Castelfranco Emilia**

**Premesso che**

- in data 29/09/2011 si insediava in Via Tiepolo n. 37 la ditta FMG Srl, iniziando a svolgere fin da subito la sua attività (quantomeno prevalente) di tintoria industriale;
- tale azienda si trova a ridosso delle abitazioni esistenti, in una zona di tipo misto, a forte connotazione residenziale con marginali attività commerciali e artigianali;
- risulta che nei mesi immediatamente successivi all'insediamento della FMG Srl, residenti delle vie limitrofe abbiano iniziato a subire rumori, odori e polveri mai riscontrati prima e, preoccupati per la loro salute, abbiano presentato esposti, prima verbali poi anche scritti, all'Amministrazione di Castelfranco Emilia, nonché abbiano inviato all'ufficio ambiente del Comune anche fotografie che documentavano anomale fuoriuscite di sostanze scure dai camini;

- risulta che, ai numerosi esposti in materia presentati dal 2012 da alcuni residenti, l'Amministrazione di Castelfranco Emilia rispondeva ai medesimi con lettera prot. 26438 del 31/07/2013 dell'ufficio ambiente (all. 1) e lettera prot. 10669 del 27/03/2014 del Sindaco (all. 2), dalla quale si apprendeva che i sopralluoghi effettuati da ARPA e AUSL in data 07/01/2013 avevano evidenziato l'irregolare insediamento della FMG s.r.l.;
- in particolare si apprendeva che l'AUSL di Modena in data 7 gennaio 2013 con lettera protocollo nr. 790 (all. 3) comunicava al Comune di Castelfranco Emilia che dall'esame della documentazione tecnica fornita dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, emergeva che trattasi di azienda che tinteggia e lava capi di abbigliamento. Emergeva inoltre che nel ciclo produttivo aziendale venivano utilizzati sostanze e preparati pericolosi e che l'azienda ha installato macchinari che generano emissioni in atmosfera (ma non viene citato alcun dato in merito alla relativa autorizzazione) e tutto ciò faceva ascrivere la Ditta FMG Srl alle industrie insalubri di 1° Classe;

**considerato che**

- risulta che, quantomeno fin dall'10/1/2013, il Comune di Castelfranco Emilia fosse a conoscenza del fatto che la FMG s.r.l. operasse senza le necessarie preventive autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi e che fosse altresì classificata come industria insalubre di 1° classe;
- risulta altresì anche, in costanza di attività insalubre di 1^ classe avviata oltre un anno prima, il SUAP su domanda di FMG, abbia dato avvio al procedimento autorizzativo che si è svolto come se si trattasse di un normale impianto a progetto e non di un impianto già attivo. Risulta infatti che il procedimento autorizzativo sia iniziato **solo in data 21/01/2013** con comunicazione di avvio del procedimento protocollo SUAP 2382 a fronte di domanda di rilascio atto unico per attività di **tintoria industriale** (ai sensi del DPR 447/98, modificato dal DPR 440/2000) presentata da FMG srl 82 giorni prima precisamente in data 31/10/2012;
- in data 28/05/2013 veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica n. 780/13 (all. 4) ai sensi DPR 160/10, con cui il SUAP autorizzava l'intervento di insediamento attività di tintoria industriale e, contestualmente, dava atto della valutazione positiva espressa relativamente all'intervento già eseguito; in data 11/06/2013 la Provincia di Modena rilasciava poi con determinazione 161 (all. 5) autorizzazione ad installare ed esercitare uno stabilimento da ubicarsi nel Comune di Castelfranco Emilia, Via Tiepolo 37, mentre, come riportato nell'autorizzazione unica 780/13 l'intervento era già stato eseguito e, come verificato in data 07/01/2013 da Arpa e Ausl, l'attività era già in corso in tale sede (in cui l'azienda operava dal 29/09/2011, come è possibile leggere nella visura CCIAA e come testimoniano gli esposti dei residenti);

**considerato altresì che**

- non è dato sapere dove, come e quando l'azienda in questione, abbia - prima della autorizzazione - smaltito i rifiuti da essa prodotti che potrebbero essere classificati come tossico nocivi e quindi pericolosi per l'ambiente e le persone né se vi siano state emissioni in atmosfera potenzialmente pericolose e di che natura;
- non è dato sapere se, detti comportamenti abbiano creato o potenzialmente possano creare, danni alle persone;
- la ditta FMG srl svolge **attività insalubre di 1^ classe di tintoria industriale**, ha installato sul capannone preesistente 22 camini, la maggior parte dei quali realizzati a ridosso di balconi e finestre delle abitazioni limitrofe;

- l'attività produttiva non sembra mai essere stata sospesa anche in presenza di una situazione irregolare dovuta all'esercizio dell'attività in mancanza delle preventive autorizzazioni previste dalla legge, potendo configurare tale situazione responsabilità che potrebbero avere anche rilievo penale;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, e Giovanni Gidari e Francesco Leccese, consiglieri comunali di Forza Italia,

**interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere:**

- 1) per quali ragioni, quando l'amministrazione comunale è venuta a conoscenza, in data 10/1/2013 (lett. Prot. 790 del 7/1/2013 della AUSL Modena), della iscrizione della FMG alle industrie insalubri di 1° classe nonché della mancanza delle necessarie autorizzazioni che per un tale tipo di attività devono essere necessariamente preventive rispetto all'inizio della attività, e dunque della mancanza delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto, alla emissione e agli scarichi (come peraltro rilevato da ARPA nella nota prot..183/13 del 07/01/2013 acquisita al prot. del Comune di Castelfranco E. nr. 940 del 10/01/2013) non ha ritenuto di adottare in via cautelare provvedimenti finalizzati a interrompere / sospendere lo svolgimento della attività in attesa del completamento dell'istruttoria e dell'eventuale rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni?
- 2) se ritiene che l'ubicazione della ditta FMG s.r.l. sia compatibile con il disposto dell'art. 216 del RD 27/7/1934 n. 1256 (T.U.LL.SS.) che prevede che la iscrizione nella categoria delle industrie insalubri di 1° classe comporti l'obbligo di isolamento nelle campagne e l'insediamento lontano da abitazioni;
- 3) per quale ragione nella lettera prot. 10669 del 27/3/2014 di riscontro a esposti effettuati da alcuni residenti veniva comunicato il contenuto della nota ARPA acquisita al protocollo 940/13 del 10/1/2013 ma non viene indicata la classificazione fatta da AUSL in pari data come attività insalubre di 1° classe (prot. nr. 790 del 7/1/2013) ? E per quale ragione tale risposta arrivava agli esponenti solo il 27/03/2014, quando invece il Comune di Castelfranco Emilia era a conoscenza dell'irregolare insediamento della FMG srl sin dal 10/01/2013?
- 4) se e quali sono state le iniziative assunte dall'Amministrazione Comunale negli anni per porre rimedio a questa situazione, anche a tutela dei residenti di quella zona, in particolare dai rischi correlati alle attività di tintoria industriale;
- 5) se sono stati effettuati dei controlli sull'impianto industriale in questione e sui suoi cicli di lavorazione da parte degli enti preposti e competenti ed, in tal caso, da parte di chi, in quali date e quali ne sono stati gli esiti;
- 6) qual è la situazione attuale e se e quali iniziative l'amministrazione comunale intende assumere per il futuro rispetto a questa situazione;
- 7) se esistono sul territorio comunale altre situazioni simili e, in tal caso, se si sta operando per superarle e come.
- 8) se è prassi per questa amministrazione, dopo aver scoperto che un'azienda svolge un'attività produttiva senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione ambientale relativa alle emissioni in atmosfera e allo scarico idrico, di consentire la prosecuzione dell'attività stessa in attesa delle autorizzazioni necessarie, invece si sospende l'attività per cautelare la salute dei cittadini.  
Nel caso si tratti di un'eccezione desideriamo conoscerne i motivi;
- 9) se è in grado di stabilire la quantità e qualità degli inquinanti emessi in atmosfera dalla ditta FMG s.r.l. prima di aver ottenuto l'autorizzazione ambientale relativa alle emissioni in atmosfera e allo scarico idrico e gli eventuali danni alle persone e all'ambiente.

**Silvia Santunione**



Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO


**Claudio Carini**



Consigliere Comunale Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

**Giovanni Gidari**

Capogruppo Forza Italia




~~**Rosanna Righini**~~

~~Consigliere Comunale Forza Italia~~

**Francesco Leccese**

Consigliere Comunale Forza Italia





CITTÀ DI  
CASTELFRANCO  
EMILIA

Settore: Tutela e Gestione Beni Culturali e Paesaggistici  
Servizio: Servizi Ambientali

Telefono: ufficio ambiente 059959364 – Fax: 059959366  
e-mail: ambiente1@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Prot. n. 26438

Castelfranco Emilia, 31 Luglio 2013

Sig. Pederzani Daniele e altri residenti  
Via Tiepolo 10  
41013 - Castelfranco Emilia

Oggetto: ditta FMG - Comunicazione

Con la presente si comunica che in riferimento alle segnalazioni pervenute l'ufficio scrivente ha provveduto con lettere prot. n. 31235/12, 18832/13, 19896/13 ad informare le autorità di competenza. Arpa – Sezione Provinciale, con nota 22707 del 28/06/13, ha confermato che verranno effettuati ulteriori controlli in base al calendario delle attività già programmate.

Si precisa inoltre che sono stati presi contatti con il titolare in oggetto per le opportune verifiche delle immissioni sonore al fine di accertare, in corrispondenza delle abitazioni limitrofe all'esercizio, il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale di cui gli art. 3 e 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 e di adottare le eventuali misure di contenimento necessarie.

Cordiali saluti.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il tecnico incaricato del Settore Ambiente Lisetta Benati  
Tel. 059/959347.

Il Responsabile  
D.ssa Diana Neri



Prot 10669

Castelfranco Emilia (MO), li 27/03/2014

A mezzo posta ordinaria

Ill.mo Signor  
Pederzani Daniele  
Sua Sede

Gentile Signor Pederzani,

faccio seguito alla cortese Sua pervenuta allo scrivente in data 18.3 u.s. allo scopo, ove possibile, di fare chiarezza e ricomporre, pur sommariamente per esigenze di concisione, il quadro delle circostanze afferenti la questione oggetto della prefata missiva.

- A seguito degli esposti formulati da parte dei residenti di Via Tiepolo sono stati richiesti ed ottenuti dei controlli da parte di Arpa ed ASL.

- A seguito degli accertamenti con nota prot. n. 940 del 10/01/13, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha osservato l'assenza di autorizzazione ambientale relativa all'emissioni in atmosfera e allo scarico idrico.

- Lo sportello Unico per le Attività Produttive ha quindi prescritto – con atto prot. n. 780/13 – all'azienda titolare dell'attività industriale, di adeguare gli impianti alle prescrizioni, in particolare:

- a) innalzamento dei camini (autorizzazione emissioni - provincia);
- b) collaudo acustico (con parere positivo di Arpa);
- c) adeguamento dell'impianto di depurazione secondo le indicazioni di Hera (Gestore del Servizio Idrico Integrato).

La ditta è stata comunque sanzionata poiché hanno dato corso agli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione senza previa comunicazione ai servizi ambientali.

Ho appreso che, contestualmente alla comunicazione inviata allo scrivente, è pervenuta comunicazione alla Polizia Municipale sul sistema di raccolta segnalazioni Riffedeur per il tema, irrisolto, del frequente disturbo notturno conseguente all'entrata in funzione dell'allarme della ditta.

Sul punto non posso che ricordare come la nostra Polizia Locale non disponga, nostro malgrado, di un numero sufficiente di agenti per la copertura h24 del servizio e che, stante i vincoli sui saldi di finanza pubblica ed i tagli imposti agli enti locali, ad oggi è pacificamente ed ineluttabilmente impossibile procedere alla implementazione della dotazione organica del servizio.



CITTÀ DI  
CASTELFRANCO  
EMILIA

Il Sindaco

Telefono: 059/959231  
e-mail: sindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Quanto alla localizzazione della impresa, sottolineo che il vigente strumento urbanistico del Comune di Castelfranco Emilia classifica l'ambito come "APC.b: Ambiti produttivi consolidati totalmente o parzialmente edificati nei quali, per la collocazione rispetto alle strutture della viabilità e per la preesistenza di standard, è ammessa la presenza di funzioni direzionale, commerciale e produttiva": l'azienda sotto il profilo formale è pienamente compatibile, , sotto il profilo urbanistico, con la propria localizzazione.

Da ultimo non posso che rappresentare il rammarico dello scrivente nel leggere nella missiva da Ella inviata come, dei fatti che sopra ho sommariamente descritto, venga tratta una deduzione, per quanto consta, non veridica. In particolare non posso condividere che sussista una forma arbitraria di tutela nei confronti di alcuno.

Ci tengo, pur garbatamente, a sottolineare come non ci sia mai stata né sussista alcuna forma di impunità, quanto meno per quanto di nostra competenza. Le regole ci sono e, nel limite delle nostre capacità tentiamo di ottenerne il rispetto. Null'altro.


Quanto alla Sua intenzione di voto ed a quella da Lei rappresentatami per conto di tutti i residenti della zona, al di là dei convincimenti e dei percorsi politici che ognuno di noi nella vita compie liberamente, ritengo che quando si agisce con la coscienza pulita e facendo del proprio meglio non sussista ragione di vergogna. Io ed i miei collaboratori siamo persuasi di aver sempre agito in buona fede e, con tutti i nostri limiti, comunque, nel rispetto diffuso di regole e discipline, a tutela della comunità tutta.

Ovviamente, il voto, sinché libero, risponde pienamente ad un principio, per me irrinunciabile e non negoziabile, di espressione democratica ed arbitraria del proprio sentimento.

Cordiali saluti

Il Sindaco  
Stefano Reggianini





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Igiene Pubblica  
Sede di Modena  
Area disciplinare Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito

Prot. n° 790

Modena li' - 7 GEN. 2013

Al Comune di Castelfranco Emilia  
Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali  
Servizio Sanità  
Piazza della Vittoria, 8  
41013 Castelfranco Emilia


**Oggetto:** Esposto Ditta FMG – Via G. Tiepolo n. 37 – Castelfranco Emilia .  
comunicazioni per seguito di competenza.

In data 29/11/12 è stata acquisita agli atti dello scrivente Servizio la segnalazione, inviata da Codesta Istituzione, sottoscritta da diversi residenti di via G. Tiepolo a Castelfranco Emilia.

Nella segnalazione in oggetto, datata 28 Settembre e rivolta all'ufficio ambiente del Comune, numerosi cittadini lamentano il disagio causato dai " rumori molesti" e dagli "odori nauseabondi" provenienti dalla Ditta FMG, sita in via G. Tiepolo al n. 37. Vengono anche segnalate macchie di vernici che fuoriescono dai camini.

Dall'esame di documentazione tecnica fornitaci dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) di questo Dipartimento, emerge che trattasi di azienda che tinteggia e lava capi di abbigliamento.

L'insediamento è inserito in un contesto urbano in zona periferica, in area industriale, con presenza di abitazioni in vicinanza, a nord ed a ovest dell'insediamento produttivo.



La sede dell'azienda comprende reparti produttivi, uffici, un'area di immagazzinamento non delimitata e un'area scoperta, con una superficie totale dell'insediamento pari a mq. 2800 di capannoni e 2200 di area esterna.



Esaminando la predetta documentazione emerge inoltre che nel ciclo produttivo vengono utilizzati sostanze e preparati pericolosi e che l'azienda ha installato macchinari o impianti che generano emissioni in atmosfera ( ma non viene citato alcun dato in merito alla relativa autorizzazione).

L'avvio dell'attività nel sito in oggetto parrebbe riconducibile alla primavera 2012.

In conclusione, verificato che agli atti dello scrivente Servizio non esiste alcuna procedura relativa ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DLgs 152/06, si è proceduto a segnalare quanto riscontrato agli Enti competenti, ARPA e Provincia di Modena, al fine di verificare eventuali inadempimenti da parte della Ditta.

Considerato che l' utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze e preparati pericolosi fa ascrivere la Ditta FMG alle industrie insalubri di 1a Classe di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si rimanda al Comune di Castelfranco Emilia la valutazione della compatibilità urbanistica dell'insediamento produttivo in oggetto.

In riferimento alla segnalazione di coperture in "eternit" dei capannoni, in data 20 Dicembre 2012 personale dello scrivente Servizio ha effettuato un sopralluogo sul posto verificando l'esistenza di probabili coperture in cemento-amianto sui capannoni della ditta FMG.

Pertanto, facendo riferimento ai punti 3 e 4 del D.M. del 6 Settembre 1994, pubblicato sulla G.U. n° 288 (serie generale) del 10 Dicembre 1994, si richiede al Comune di Castelfranco Emilia, l'emissione di provvedimenti nei confronti della proprietà dei capannoni, affinché:


- produca documentazione attestante, che il materiale di cui sono composti i pannelli delle coperture in fibrocemento, non contenga fibre di amianto;
- nel caso di presenza di amianto, qualora non sia già stato fatto, provveda a incaricare tecnico qualificato al fine di valutare lo stato di conservazione delle coperture e predisporre un piano di controllo e manutenzione.

A tal proposito si dovrà utilizzare lo strumento predisposto dalla Regione Emilia Romagna ("Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio ") per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione del rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle azioni conseguenti da adottare.

Se necessario, sulla base del giudizio emerso dalla rilevazione dello stato di conservazione della copertura, si dovrà provvedere ad un'opera di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento) tale da eliminare la possibilità di rilascio di fibre dalle coperture stesse.


Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione, per porgere i più distinti saluti.

Il Medico  
del Servizio Igiene Pubblica  
Dr. Alberto Amadei



Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Igiene Pubblica  
Strada Martiniana n°, 21 - 41126 Modena  
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena  
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it  
Partita IVA 02241850367



**STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Prot. gen. 19198

Imposta di Bollo assolta con
contrassegno contraddistinto
da n. _____
in data _____

**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO n° 780/13**  
per l'intervento di *Isediamento attività di tintoria industriale in capannone industriale.*  
 Ubic. Interv.: Castelfranco Emilia, via Tiepolo, 37, fg 49 mapp. 109 sub .

**LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Vista la domanda presentata alla Struttura Unica in data 31/10/2012 prot. 33205 - 33207 - 33208, e successivamente integrata in data 19/01/2013 prot gen. 2221 ai fini della completezza dell'istanza dal Sig. LANZOTTI MAURIZIO nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta F.M.G. SRL, intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo per *Isediamento attività di tintoria industriale in capannone industriale* sito nel Comune di Castelfranco Emilia, via Tiepolo, 37, fg 49 mapp. 109;

Considerato che in data 21 gennaio 2013 prot. n. 2382 questa Struttura ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L.2141/90 con contestuale trasmissione della documentazione agli Enti/uffici interessati e convocazione della conferenza dei servizi istruttoria ai sensi del DPR 160/10;

Tenuto conto che in data 15 febbraio 2013 prot 5574 questa Struttura ha trasmesso agli Enti/Uffici interessati documentazione integrativa volontaria acquisita in data 15/02/2013;

VISTO il verbale della prima seduta della conferenza dei servizi prot. n. 7664 riunitasi il giorno 25 febbraio 2013 alle ore 10.00 di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, che si è svolta ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 trasmessa con prot n. 7711 del 1 febbraio 2013;

Considerato che in data 13/03/2013 al prot. n. 9040, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048 la ditta ha prodotto la documentazione integrativa come da verbale sopra citato e questa Struttura in data medesima al prot. n. 9110 ha riavviato il procedimento unico con contestuale convocazione di seconda seduta di conferenza dei servizi ai sensi del DPR 160/10;


Vista ulteriore trasmissione di documentazione integrativa in data 14/03/2013 prot. n. 9453 trasmessa agli Enti/uffici interessati in data 15 marzo 2013 prot. n. 9490;

VISTO il verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi prot. n. 13343 riunitasi il giorno 12 aprile 2013 alle ore 10.00 di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, che si è svolta ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 trasmessa con prot n. 13637 del 17 aprile 2013;

Considerato che in data 3 maggio 2013 prot. n. 15392 questa Struttura ha trasmesso agli Enti/Uffici competenti la documentazione integrativa richiesta con verbale seconda seduta sopra citato acquisita al protocollo 15334, 15335, 15337;

VISTO il verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 27/05/2013 prot. n. 18684 che si esprime favorevolmente all'intervento in oggetto;

{ **HYPERLINK "http://www.sportelloimpresemodena.it" }**



**STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Tenuto conto che in merito al presente procedimento unico sono stati acquisiti i seguenti atti/pareri favorevoli con condizioni/prescrizioni:


- Parere di conformità antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco favorevole con condizioni del 25/02/2013 prot. n. 3424 acquisito agli atti in sede di prima conferenza dei servizi;
  - Parere favorevole di conformità Urbanistica del Settore Pianificazione Economico Territoriale in data 1/03/2013, prot. n. 7618;
  - Parere favorevole con prescrizioni di Hera SPA del 25/02/2013 prot. n. 26845, acquisito al prot. n. 7199 del 26/02/2013, relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
  - Parere Favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte di ARPA - Distretto di Modena in data 6/03/2013 prot. n. 3254, acquisito al prot. n. 8446 del 7/03/2013;
  - Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, di acque reflue assimilate alle domestiche e acque bianche n. 4F/2013 prot. n. 7774;
  - Parere favorevole con condizione da parte dell'az.USL - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in data 9/04/2013 prot. n. 26511;
  - Istruttoria tecnica relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, favorevole con prescrizioni, da parte di ARPA - Distretto di Modena del 15/04/2013 prot. n. 5324 acquisito al prot. n. 13552 del 16/04/2013;
  - Valutazione di impatto acustico da parte di ARPA distretto di Modena favorevole con prescrizioni del 23/04/2013 prot. n. 5777 acquisito al prot. n. 14466 del 23/04/2013;
  - Parere favorevole con prescrizioni relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006 PARTE QUINTA e L.R. 5/2006 da parte della Provincia di Modena in data 24/05/2013 prot. n. 24/05/2013 acquisito al prot. n.18684 del 25/05/2013;
  - Determinazione di sanzione pecuniaria connessa a intervento edilizio eseguito senza titolo abilitativo relativo a SCIA n. 65h/2013, proc. Sanzionatorio n. 8/2013 da parte del Settore Pianificazione Economico territoriale in data 27/05/2013 prot. n. 18748;
- visto il D.Lgs. 112/98 e il D.P.R. 160/10;
  - visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/00, con particolare riferimento all'art. 107;
  - vista la Convenzione stipulata in data 28/3/2011 tra il Comune di Castelfranco Emilia, l'Unione Comuni del Sorbara, il Comune di San Cesario sul Panaro avente per oggetto la costituzione della Struttura Unica per le Attività Produttive in forma associata;
  - visto il decreto del Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia prot. 43512 del 30/12/11, di assegnazione delle funzioni di Responsabile della Struttura Unica;
  - visto lo Statuto del comune di Castelfranco Emilia;
  - considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del presente Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico stante l'esito positivo di tutti gli endo-procedimenti attivati;
  - fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali,

**AUTORIZZA**

La ditta richiedente:

F.M.G. SRL (per le competenze in quanto gestore dell'attività e in qualità di locatario dell'immobile)  
cod.fisc. 03307480362  
p. IVA 03307480362  
VIA G. TIEPOLO, 37 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

{ **HYPERLINK** "<http://www.sportelloimpresemodena.it>" }



**STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

all'intervento di Inseadimento attivita' di tintoria industriale in capannone industriali e realizzazione di camini per emissioni in Castelfranco Emilia, via Tiepolo, 37, fg. 49 mapp. 109, e,

#### DA ATTO

Della valutazione positiva espressa relativamente all'intervento già eseguito di Castelfranco Emilia, via Tiepolo, 37, fg. 49 mapp. 109 sub

con le seguenti prescrizioni:

#### COMUNE (Determinazione di sanzione pecuniaria):

In caso di esecuzione di opere di adeguamento spetta all'interessato comunicare inizio e fine lavori delle opere di adeguamento e la presentazione della scheda tecnica alla conclusione delle medesime.

#### A.U.S.L. (Notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08):

1. siano attuati i provvedimenti tecnici ed organizzativi per la riduzione dell'esposizione al rumore, riportati nel documento di valutazione del rischio specifico redatto dalla ditta, definendo le tempistiche ed i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
2. gli impianti di aspirazione e i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, e sia istituito e redatto un registro degli interventi;
3. le scale fisse siano conformi ai requisiti riportati nel Regolamento Urbanistico Comunale;
4. sia redatto un programma di controllo che contenga le procedure finalizzate a prevenire il rilascio e la dispersione di fibre dai materiali contenenti amianto e sia designata una figura responsabile dei compiti di coordinamento e di controllo di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti di amianto, così come previsto dal Decreto 6 Settembre 1994.

#### V.V.F. (Valutazione di Progetto Antincendio):

- ▶ la canna fumaria a servizio della centrale termica qualora attraversi volumi di altri ambienti, prima di confluire all'esterno, sia protetta con strutture o materiali resistenti al fuoco almeno REI 120,
- ▶ le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, a servizio degli impianti produttivi e del generatore di calore a gas metano siano adeguatamente protette contro il raggiungimento di sovratemperature;
- ▶ i tratti di tubazione metallici fuori terra convoglianti i gas tecnici (Metano, Aria Compressa) posti in adiacenza alle pareti perimetrali esterne dei fabbricati, siano fisicamente protetti contro l'urto accidentale di veicoli;

#### ARPA (Parere Impatto Acustico):


La relazione valuta l'immissione di rumore prodotta dalle numerose sorgenti costituite principalmente dai camini a servizio delle cabine di aspirazione e dagli impianti tecnologici; i calcoli eseguiti dimostrano il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori abitativi individuati.

Tuttavia, poiché sono pervenute alcune lamentele da parte di cittadini residenti nella zona, si ritiene che la ditta debba procedere ad un collaudo acustico vero e proprio, comprensivo di tutte le sorgenti di rumore, in quanto nella relazione sono state considerate solamente quelle >55dBA. Tali misure dovranno essere eseguite entro 30gg dalla data di messa a regime degli impianti e con la configurazione impiantistica definita e legittimata dall'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera che prescrive le altezze minime dei camini. Le misure dovranno essere condotte ad una altezza di almeno 4m e sul lato in cui è situato il ricettore abitativo denominato "R3" in via Tiepolo, in quanto potenzialmente pare quello con maggiori criticità. In caso di superamento dei limiti assoluti e differenziali, entro il termine di 30gg dal rilascio del parere ARPA relativo al collaudo acustico, occorrerà presentare un progetto idoneo di mitigazione acustica.

Si ricorda che la ditta lavora esclusivamente di giorno e nella fascia oraria diurna che va dalle 6,00 di mattina alle 22,00 di sera; si ritiene opportuno che vengano definiti con maggiore precisione anche gli orari relativi alla giornata di sabato, con l'indicazione del numero massimo di sabati e domeniche per i quali sarà previsto l'esercizio dell'attività.

#### PROVINCIA DI MODENA (Autorizzazione alla Emissione in Atmosfera):

{ HYPERLINK "http://www.sportelloimpresemodena.it" }



**STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

» dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto della Provincia di Modena sopra citato, che si allega, facente parte del presente verbale autorizzativo,

ARPA (Parere emissioni in atmosfera):

Possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa pronti all'uso con un tenore di cosolvente organico non superiore al 10 % in peso, tenuto conto anche di quanto dichiarato dalla Ditta nell'allegato 5 "Materie Prime" all'integrazione alla domanda di autorizzazione.

In sede di messa a regime si riterrebbe necessario eseguire una analisi anche dei COV espressi come Carbonio organico totale sulle emissioni derivanti dalle cabine di verniciatura.

I camini delle emissioni dovranno essere innalzati all'altezza degli edifici più alti tra quelli individuati nella Tav.E2 in allegato alla documentazione integrativa pervenuta il 14/03/2013 (11 metri) e dovranno, inoltre, essere realizzati in modo da consentire una adeguata dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Si propone di fare eseguire alla Ditta prima del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, eventualmente da trasmettere quale integrazione volontaria, una valutazione sulle caratteristiche dei prodotti ausiliari per la verniciatura in relazione alla presenza di COV e se il quantitativo previsto degli stessi possa fare rientrare l'attività nell'ambito di applicazione dell'art.275.

Comune (Parere ai sensi del D.Lgs. 152/06):

si rileva quanto segue:

- **l'area** risulta identificata catastalmente al foglio di mappa n. 49, mappale n. 109;
- **il PSC**, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76 dell'08/04/2009, classifica l'area in oggetto come **APC.b**: ambiti produttivi consolidati totalmente o parzialmente edificati nei quali, per collocazione rispetto alle strutture della viabilità e per la preesistenza di standard, è ammessa la presenza di funzioni di servizio, direzionale, commerciale, speciali e produttiva, disciplinato dall'art. 68 delle norme di PSC e dall'art. 4.3.3 delle norme di RUE;
- **negli Ambiti APC.b**, sono ammessi i seguenti usi:

Funzioni urbane di servizio, commerciale, direzionale, speciali e produttiva. Pertanto gli usi urbani ammessi sono: U.4, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9, U.10, U.10.1, U.11, U.12, U.13, U.14, U.15, U.16, U.17, U.18, U.19, U.20, U.21, U.22\*, U.23, U.25, U.26, U.27, U.28, U.29, U.32, U.33 e U.34. Risulta inoltre sempre ammesso l'uso U.31, secondo le modalità attuative di cui al Titolo 5 delle presenti norme. Per l'uso di tipo U.4, ad esclusione degli esercizi di vicinato (U.4.1), occorre comunque fare riferimento alle specifiche previsioni di POC.

**L'Ufficio scrivente potrà inquadrare l'attività** svolta dalla ditta F.M.G. Srl, nel momento in cui sarà chiarito se trattasi di uso artigianale produttivo (U.17 e U.18) o industriale (U.19 e U.20) e quando sarà verificata, la sua compatibilità o meno con l'ambiente, attraverso il parere di ASL/ARPA così come previsto dal RUE vigente.


Si precisa al riguardo che la nocività, con riferimento al rumore, agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta dei processi, viene verificata dall' U.S.L e dall' ARPA che, e che all'interno di un ambito **Ambiti APC.b** sono ammesse ambedue le destinazioni d'uso, l'U.17 - Artigianato Produttivo - e l'U.18 - Artigianato Produttivo Incompatibile, come pure l'U.19 - Attività Industriale Compatibile con l'ambiente urbano e l' U.20 - Attività industriale Incompatibile.

**Si precisa** inoltre che ai sensi del PSC vigente, con particolare riguardo alla tavola del Sistema Ambientale (Tav. 1.1) la zona ove ricade l'immobile in oggetto **non è gravata** da vincoli di vulnerabilità dell'acquifero.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, **l'attività in oggetto è da considerarsi conforme** alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Castelfranco Emilia, anche prescindendo dal tipo di valutazione che potranno effettuare ASL/ARPA circa il corretto inquadramento dell'uso urbano.

Comune (Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue):

{ **HYPERLINK** "<http://www.sportelloimpresemodena.it>" }




**STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

- A. Lo scarico idrico di acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5, parte III del D. Lgs. 152/2006 per gli scarichi in fognatura.
- B. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici immessi nella fognatura Comunale tramite la condotta fognante indipendente da quella che trasporta reflui provenienti dall'attività produttiva e le altre acque piovane, dovranno rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la Costruzione e la Gestione delle Fognature Private e dal regolamento quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 9 del 24-07-06 dell'ATO4. MO;
- C. Evitare la diluizione degli scarichi con acque prelevate a questo scopo.
- D. Qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare alla portata e alla qualità degli scarichi immessa in fognatura, ovvero alle infrastrutture di collettamento, trattamento nonché modifica alle opere fognarie dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione dei competenti uffici del Comune.
- E. Di osservare le norme di regolamento per la costruzione e la gestione delle fognature private, che si intendono tutte richiamate.
- F. I pozzetti di controllo e manutenzione a monte dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organo di controllo.
- G. Il titolare della Ditta è tenuto a provvedere allo smaltimento di eventuali fanghi residuati dal trattamento degli scarichi, nonché di altri tipi di rifiuti speciali secondo le modalità qualitative e temporali previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e locali.
- H. Il titolare della presente autorizzazione terrà l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato o fatto della presente autorizzazione potesse provenire da terzi, intendendosi l'autorizzazione presente assentita senza pregiudizio dei terzi stessi.
- I. Qualora vi sia un subentro nella titolarità dello scarico al quale l'autorizzazione si riferisce, il cessante dovrà darne denuncia all'Amministrazione Comunale restando però tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti con il disciplinare di autorizzazione fino alla effettiva cessazione della immissione degli scarichi, ed il subentrante non potrà attivare lo scarico fino a quando non avrà ottenuto l'autorizzazione allo scarico.
- J. Si dà atto che, qualora le prescrizioni del presente atto non vengono rispettate nei modi e nei tempi stabiliti saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- K. Si dà altresì atto che sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi ed integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria competente per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, e alla protezione della salute pubblica.
- L. Nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato l'azienda è tenuta a mantenere attivo e perfettamente funzionante l'eventuale strumento (contatore) per la misura della quantità delle acque prelevate dalle fonti di approvvigionamento autonomo.
- M. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di trattamento o di parti di esso programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate: all'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, all'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa, al Servizio preposto ai controlli ambientali dell'A.R.P.A.; la comunicazione va inviata con anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento dell'impianto dovranno essere immediatamente segnalate agli uffici di cui sopra.

**Prescrizioni integrative:**

1. Che sia completato l'assetto impiantistico di trattamento dei reflui produttivi al fine del rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale per gli scarichi in fognatura.
2. Sia eliminato lo scarico di troppo pieno situato nella vasca di rilancio dei reflui al successivo settore di trattamento con filtri di quarzite; di tale operazione deve essere inviata documentazione fotografica: ad HERA spa, all'ARPA sezione provinciale di Modena ed al Comune di Castelfranco Emilia.
3. Lo scarico di acque reflue industriali potrà essere effettuato solo dopo l'attivazione dell'impianto di depurazione delle acque e l'eliminazione dello scarico di troppo pieno nonché dell'invio della documentazione fotografica attestante l'avvenuta eliminazione del suddetto troppo pieno all'Arpa sezione provinciale di Modena ed al Comune di Castelfranco Emilia.
4. Le operazioni di pulizia dell'impianto di trattamento dovranno essere effettuate con adeguata frequenza in funzione del dimensionamento e di utilizzo dello

{ **HYPERLINK** "<http://www.sportelloimpresemodena.it>" }



STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE

- stesso. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  6. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e comporrà il riesame dell'autorizzazione.
  7. Annualmente, entro il 31 gennaio dovrà essere presentata ad Hera la denuncia dei consumi idrici nonché e le analisi delle acque reflue in uscita dall'impianto per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore
  8. Ai sensi, della Direttiva di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1480/2010 entro 30 giorni dalla data di ritiro dell'Autorizzazione, deve essere sottoscritto, se non già fatto, con la HERA Spa un Contratto che disciplina le condizioni del servizio, fra Gestore e Utente.
  9. Di rispettare eventuali prescrizioni di ARPA sezione Provinciale di Modena.


La presente autorizzazione allo scarico ha efficacia dalla data di ritiro del provvedimento unico presso il SUAP e scade il 02-03-2017 fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità Sanitaria competente, l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dal competente ufficio del Comune completa di tutta la documentazione necessaria con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata.

HERA (Parere relativo allo scarico acque):

- \* Sia completato l'assetto impiantistico di trattamento dei reflui produttivi al fine del rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale per gli scarichi in fognatura
- \* Sia eliminato lo scarico di troppo pieno, di tale operazione deve essere inviata documentazione fotografica alla scrivente
- \* Le operazioni di pulizia dell'impianto di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento e dell'utilizzo degli stessi. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 
- \* E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e alla scrivente di guasti all'impianto o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  - \* Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporrà il riesame dell'autorizzazione.
  - \* Annualmente entro il 31 Gennaio, dovrà essere presentata a Hera la denuncia dei consumi idrici e le analisi delle acque reflue in uscita dall'impianto per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore
  - \* Ai sensi della Direttiva di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1480/2010, entro 30 gg dalla data di emissione dell'Autorizzazione, deve essere sottoscritto con la scrivente un contratto che disciplina le condizioni del servizio fra Gestore e Utente.
- 

{ HYPERLINK "http://www.sportelloimpresemodena.it" }



**STRUTTURA  
UNICA  
PER LE  
ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

ARPA (Parere relativo allo scarico acque):

- a) l'impianto di trattamento dei reflui da lavorazione dovrà essere conforme a quanto indicato nella documentazione fornita, al fine di consentire il rispetto dei limiti della **Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06**;
- b) l'impiantistica **non** dovrà contenere manufatti di "troppo pieno" che determinino la tracimazione di reflui non depurati in p.f.;
- c) dovranno essere effettuati periodici interventi di pulizia e manutenzione dell'impianto, mantenendo a disposizione degli enti preposti al controllo la documentazione comprovante l'avvenuto intervento;
- d) i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui industriali dovranno essere smaltiti conformemente a quanto previsto alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 ;
- e) dovranno essere effettuate periodiche analisi semestrali di autocontrollo dei reflui industriali trattati comprovanti il rispetto dei limiti della tabella 3 sopra citata; copia dei relativi esiti dovrà essere inviata ad Arpa e al Comune di Castelfranco E. competente per territorio, almeno per un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione;
- f) dovrà essere fornita una nuova planimetria in scala 1:100 o 1:200 che riporti il lay-out aziendale e le reti fognarie interne ed esterne all'immobile, con i tracciati delle reti delle acque reflue domestiche, meteoriche e di processo evidenziate in modo diverso e con indicati i pozzetti di ispezione e campionamento, i sistemi di trattamento, il punto di scarico finale in pubblica fognatura.

Si fa presente che qualora le prescrizioni comportino modifiche al progetto dovrà essere presentata opportuna variante.

Il presente provvedimento:

- è rilasciato al soggetto richiedente,
- trasmesso in copia alle Amministrazioni interessate,
- pubblicato all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi.

CASTELFRANCO EMILIA (MO), il 28 MAGGIO 2013

p. STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
(la Responsabile)  
dr.ssa Veronica Fattori

In applicazione del disposto dell'art. 3 della L. 241/90, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.  
La Responsabile Veronica Fattori

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. \_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

(luogo) (data) (qualifica) (cognome-nome) (firma)

Documentazione trasmessa agli interessati, relativa all'atto di che trattasi:

- Autorizzazione allo Scarico
- Valutazione di Progetto Antincendio
- Parere Provincia - ARPA - Comune alle Emissione in Atmosfera
- Parere Commissione AUSL
- Parere Impatto Acustico
- Parere ARPA-HERA relativi allo scarico ACQUE
- Determinazione di sanzioni pecuniaria connesso a intervento eseguito senza titolo abilitativo

{ **HYPERLINK** "<http://www.sportelloimpresemodena.it>" }





## Provincia di Modena

### SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Dirigente GRANA CASTAGNETTI MARCO

Determinazione n° 161 / 11/06/2013

**OGGETTO :**

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

**DITTA FMG S.R.L. (FASHION MANUFACTURING GROUP) (IMP. V. G.B. TIEPOLO 37) – CASTELFRANCO EMILIA (MO).**

**AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI STABILIMENTO CHE PRODUCE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 PUNTO 2.**

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuitele dal D.Lgs. n. 152/2006;

Spetta ad Arpa Modena, Distretto territorialmente competente, e Arpa Sezione Provinciale di Modena, effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.lgs.152/2006.

La ditta FMG S.R.L. (FASHION MANUFACTURING GROUP) con sede legale nel comune di Castelfranco Emilia (MO), V. Tiepolo 37, ha presentato, allo Sportello Unico Comunale in data 31/10/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 23/01/2013, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 punto 2) del D.Lgs. 152/2006, concernente un nuovo stabilimento per l'attività di lavorazioni tessili da ubicarsi nel comune di Castelfranco Emilia, V. Tiepolo 37, provincia di Modena;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della Provincia in data 18/2/2013 con prot. n. 17121/9.9.3;

Dal progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni,

risulta:

- la realizzazione dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;
- il seguente consumo di materie prime:
  - colori + ausiliari vari per verniciatura                      104 kg/giorno (< 10% su P.V. pronti all'uso);

In fase di rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia stabilire i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui ai piani e programmi di qualità dell'aria;

La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 7 del DPR 160/10, indetta ai sensi dell'art.14, comma 3, della L. 241/1990, tenutasi in data 25/2/2013 e 12/4/2013, ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di documentazione integrativa. Tale richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 15/3/2013 e 6/5/2013 è pervenuta alla Provincia la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 29382/9.9.3 e prot. n. 4974/9.9.3.

In data 9/5/2013 la ditta ha fornito ulteriore documentazione integrativa;

Il Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 7618 del 1/3/2013, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 5324 del 15/4/2013, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 7 del DPR 160/10, si è nuovamente riunita il giorno 27/5/2013 per esaminare la documentazione integrativa pervenuta;

Visto il verbale, prot. n. 18758, che riassume i contenuti della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 27/5/2013,

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti in progetto risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

Si valuta, inoltre, che l'impianto di abbattimento proposto relativamente al punto di emissione n.19 ( filtro a maglia sottile) non risulta conforme alla miglior tecnologia disponibile, ma è struttura comunque utile alla mitigazione delle emissioni;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

Il procedimento amministrativo si è svolto con le seguenti modalità :

Data Arrivo domanda a Provincia	23/1/2013
Termine per la conclusione del procedimento (120 gg.)	23/5/2013
Sospensione termini per richieste integrazioni: Data richiesta integrazioni	25/2/2013

Data arrivo integrazioni	15/3/2013
Sospensione termini per richiesta integrazioni:	
Data richiesta integrazioni	12/4/2013
Data arrivo integrazioni	6/5/2013
Nuovo termine per la conclusione del procedimento	4/7/2013
Termine del procedimento	Data del presente atto

Si informa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Grana Castagnetti.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### il Dirigente determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 269, punto 2 del D.Lgs. 152/06, la ditta FMG S.R.L. (FASHION MANUFACTURING GROUP) ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Castelfranco Emilia, V. Tiepolo 37, provincia di Modena nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione I)		
portata massima	12500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A PANNELLI	
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione I)		
portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A PANNELLI	
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione I)		
portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A PANNELLI	
PUNTO DI EMISSIONE N. 4 FORNO ASCIUGATURA		
portata massima	1000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		

Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 5 BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (50 kW, T)**

portata massima	100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 6 BANCO TINTA CAPI (applicazione 2)**

portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di depurazione:                    FILTRO A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 7 BANCO TINTA CAPI (applicazione 2)**

portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di depurazione:                    FILTRO A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 8 CABINA TINTA CAPI APPESE (applicazione 1)**

portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di depurazione:                    FILTRI A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 9 CABINA TINTA CAPI APPESE (applicazione 1)**

portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di depurazione:                    FILTRO A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 10 CABINA TINTA CAPI APPESE (applicazione 1)**

portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di depurazione:                    FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 PREPARAZIONE COLORI		
portata massima	180	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A PANNELLI		
PUNTO DI EMISSIONE N. 12 FORNO FINISSAGGIO		
portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 13 BRUCIATORE FORNO FINISSAGGIO (16,52 kW, T)		
portata massima	100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 14 CALDAIA AEREA RISCALDAMENTO 1 (34,8 kW, C)		
PUNTO DI EMISSIONE N. 15 VAPORIZZO		
portata massima	300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	30	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 17 CALDAIA AEREA RISCALDAMENTO 2 (34,8 kW, C)		
PUNTO DI EMISSIONE N. 18 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1 (500 kW, T)		
portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 19 SCARICO ARIA CALDA ASCIUGATURA		
portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A RETE

**PUNTO DI EMISSIONE N. 20 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (34,8 kW, C)**

**PUNTO DI EMISSIONE N. 21 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 2 (208,8 kW, T)**

portata massima 600 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 11 m

durata 08 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 22 CABINA TINTA CAPI APPESE (applicazione 1)**

portata massima 5000 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 11 m

durata 08 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 3 mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A PANNELLI

Possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa pronti all'uso con un tenore di cosolvente organico non superiore al 10%.

I camini delle emissioni devono essere innalzati all'altezza degli edifici più alti fra quelli individuati nella Tav. 2 in allegato alla documentazione integrativa pervenuta in data 15/3/2013 (11 metri).

Devono, inoltre, essere realizzati in modo da consentire una adeguata dispersione degli inquinanti in atmosfera.

**PRESCRIZIONI**

**PERIODI DI APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME**

**DEGLI IMPIANTI NUOVI O MODIFICATI**

La Ditta deve comunicare a mezzo lettera raccomandata a/r o fax all'Autorità Competente, Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di **messa a regime**;

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 30 giorni.

- Relativamente alle emissioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19 e 22 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente alle emissioni n. 1, 4, 6, 11, 12 e 15, oltre ai controlli di cui sopra, nelle condizioni di maggior carico produttivo, deve essere verificata la concentrazione di:
  - Sostanze Organiche Volatili (caratterizzazione dei singoli composti)
  - Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)
  - Ammoniaca e sali ammonio in forma gassosa (come NH<sub>3</sub>)
  - Acidi organici (acido acetico, acido formico)
  - Aldeidi
  - Ammine
  - Fenoli
  - Glicoli

Entro 12 mesi dalla data di messa in esercizio degli impianti, il gestore degli impianti dovrà presentare a Provincia, Comune, Arpa e USL, una Relazione tecnica che riporti le azioni messe in campo ai fini del contenimento delle emissioni odorigene, nella quale siano illustrate le caratteristiche qualitative delle materie prime impiegate e i relativi consumi specifici, mettendo a confronto la situazione iniziale e quella finale ad un anno dall'attivazione.

Entro 90 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, l'Azienda si dovrà dotare di un "Sistema di Gestione dei controlli e delle manutenzioni" secondo quanto documentato dalla Ditta con nota del 26/04/2013 e sulla base di Procedure scritte.

In particolare il Legale Rappresentante o la Direzione Tecnica dello stabilimento dovrà provvedere a:

- assegnare incarichi, responsabilità, autorità e tecnologie necessarie all'ottimizzazione del sistema di gestione,
- assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e opportunamente informato,
- mantenere tutte le strutture e gli impianti in buone condizioni operative. A tal fine deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni periodiche.

Con cadenza mensile la Direzione dello stabilimento, o altro soggetto incaricato, individuato dal Sistema di Gestione di cui al precedente punto, deve annotare su apposito Registro i consumi di Urea ed altri ausiliari, nonché i giorni lavorati nel mese.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (DEPURATORI).

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di

tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli: (tranne per il filtro di cui all'emissione n. 19)

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

#### **PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed alla Sezione Provinciale di ARPA nel cui territorio è insediato lo stabilimento, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

La Provincia, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

#### **PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA**



L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire

l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici

un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030)
Aldeidi	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi)

	GC)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (campionamento su fiala di gel di sílice ed analisi GC)
Fenoli	UNICHIM 504 (solo fenolo) OSHA 32 / NIOSH 2546 (campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi HPLC-UV o GC)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (campionamento su fiala gel di silice ed analisi in cromatografia ionica o gascromatografia)
Glicoli	NIOSH 5523 (campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

**PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 e 22.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpa Sezione Prov.le di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La validità della presente autorizzazione scade il 11/6/2028.

**La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.**

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRIGENTE  
Ing. GRANA CASTAGNETTI MARCO

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

